N. 39.

Legge che stabilisce una indennità caroviveri a favore degli impiegati, salariati, incaricati e supplenti (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 16 Novembre 1944;

decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° Ottobre 1944 è concessa agli Impiegati, Salariati, Incaricati e Supplenti, una indennità temporanea di caroviveri da liquidarsi sullo stipendio da ciascuno attualmente goduto, in esso comprese le indennità annesse allo stipendio di cui alla tabella allegata alla legge 16 Marzo 1943 N. 4, nonchè le precedenti indennità caroviveri fatta eccezione per la indennità di trasporto, cavalcatura e per quella per materiale di medicazione corrisposta alle levatrici e per attrezzi corrisposta ai cantonieri.

Tale indennità è del cento per cento per le prime lire Mille di stipendio come sopra calcolato, del 50% per la parte eccedente le L. 1000 fino alle L. 2000 e del 20% per la parte eccedente le L. 2000.

L'indennità non è soggetta alla imposta complementare.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti i pensionati Governativi, nonchè agli Impiegati e salariati della Congregazione di Carità, del Collegio Belluzzi pei quali ultimi due Istituti l'indennità verrà ridotta a metà se ai loro dipendenti viene somministrato il vitto.

Art. 3.

L'indennità ad personam concessa ai pensionati in base all'art. 3 della Legge 16 Marzo 1943 non viene assorbita dall'aumento dell'indennità caroviveri di cui alla presente Legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Novembre 1944 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione